

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI  
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 18 OTTOBRE 1950

(23ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### I N D I C E

#### Disegno di legge:

(Discussione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, concernente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti adottati » (N. 1216) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, relatore . . . . .	Pag. 323 e <i>passim</i>
BOSCO . . . . .	325 e <i>passim</i>
RIZZO Giambattista . . . . .	326 e <i>passim</i>
MASTINO . . . . .	329
PARRI . . . . .	330
GASPAROTTO . . . . .	330 e <i>passim</i>
ASQUINI . . . . .	333

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco, Carboni, Ferrari, Gasparotto, Giua, Jannelli, Jan-

nuzzi, Mastino, Parri, Pezzini, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone, Varaldo e Zoli.

**Discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, concernente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti adottati » (Numero 1216) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, concernente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti adottati ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, *relatore*. Col il disegno di legge sottoposto al nostro esame siamo chiamati a ratificare il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, che reca norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti adottati. Si tratta di un decreto legislativo fondamentale in materia. La Camera dei deputati ha apportato ad esso tre modificazioni, che io credo siano tutte da accogliere. All'articolo 1 essa ha apportato un emendamento secondo il quale la sezione speciale del Consiglio di Stato, che cura attualmente questi procedimenti, viene soppressa, mantenendo però la sua giurisdizione per tutti i ricorsi pendenti, fino al loro esaurimento. Per i ricorsi presentati successivamente all'entrata in vigore del disegno di legge di ratifica del pre-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

23<sup>a</sup> RIUNIONE (18 ottobre 1950)

sente decreto, la decisione è demandata al Consiglio di Stato, con la osservanza delle ordinarie norme di procedura. Un'altra modificazione è stata apportata all'articolo 2, secondo la quale le disposizioni di tale articolo si applicano anche ai dipendenti prosciolti in sede penale per amnistia, sempre nel quadro delle limitazioni previste nell'articolo 1, con la esclusione, cioè, dei casi più gravi, per i quali si continueranno ad applicare le norme per l'epurazione.

Infine, all'articolo 7, oltre a riportarsi il detto concetto dei prosciolti per amnistia è stata apportata una modificazione che estende ai segretari provinciali la norma secondo la quale i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e i segretari comunali possono essere comandati temporaneamente oppure trasferiti ad una sede diversa da quella occupata, qualora sieno riconosciuti incompatibili a riassumere le funzioni nella stessa sede.

A mio parere, ancora un'altra modificazione dovrebbe essere apportata al decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, e precisamente all'articolo 6. Tale articolo, infatti, si limita a disporre che « se l'annullamento » del provvedimento di collocamento a riposo « ha avuto luogo con decisione del Consiglio di Stato, il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione della decisione stessa e, se la comunicazione è stata eseguita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine decorre dalla data stessa ». Ora nell'articolo 6 non è previsto il termine per ricorrere al Consiglio di Stato, per cui si verifica una disparità di trattamento tra coloro che, prima dell'entrata in vigore di questa norma, ritennero di non poter proporre ricorso contro il provvedimento di collocamento a riposo e non adirono il Consiglio di Stato, e coloro che, per quanto precedentemente a questa norma non fosse prevista la possibilità di adire il Consiglio di Stato, presentarono ugualmente ricorso. Sarebbe pertanto opportuno, a mio avviso, aggiungere all'articolo 6 un comma, il quale contenga una disposizione idonea ad ovviare a tale inconveniente. Propongo pertanto di aggiungere fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, il comma seguente: « Contro il provvedimento di collocamento a

riposo, disposto ai sensi dei due decreti legislativi richiamati nella prima parte del presente articolo », (cioè il decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257, e il decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 716) « nonchè contro il provvedimento che decide sulla opposizione relativa, è sempre ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, da proporsi nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge: e lo stesso ricorso giurisdizionale, nei sessanta giorni dalla data della comunicazione, è sempre ammesso contro l'eventuale nuovo provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri ». In questo modo si salvano anche i diritti di coloro che precedentemente avevano potuto fare opposizione, ma non potevano gravarsi contro la decisione presa sulla loro opposizione, decisione che era demandata o al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, o al Consiglio dei Ministri stesso, a seconda della procedura prevista nei due decreti legislativi in materia. In questo modo, inoltre, si applica la norma dell'articolo 113 della Costituzione, alla quale il decreto legislativo si è richiamato solo *per incidens* e senza fissare termini e procedure. Il dovere dell'ossequio alla norma costituzionale appare anche più evidente se si consideri che il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, è stato emanato quando la Costituzione era già entrata in vigore.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 1.* — Sono aggiunti i seguenti commi:

« La sezione speciale del Consiglio di Stato per la epurazione, istituita dall'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, cesserà di funzionare dopo la decisione dei ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48.

« I ricorsi proposti successivamente alla data suddetta saranno decisi dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la osservanza delle ordinarie norme di procedura ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

23ª RIUNIONE (18 ottobre 1950)

*Art. 2.* — È aggiunto il seguente comma:  
« Le disposizioni precedenti si applicano anche ai dipendenti prosciolti in sede penale per amnistia, quando per gli stessi fatti non abbia avuto luogo per qualsiasi motivo il procedimento di epurazione. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del competente organo disciplinare ».

*Art. 7.* — Al primo comma, dopo le parole: « i segretari comunali », sono aggiunti le parole: « e provinciali »; e dopo: « giudizio di epurazione », sono aggiunte le parole: « o in seguito ad estinzione per amnistia del procedimento penale a loro carico ».

BOSCO. Riferendomi alle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, dichiaro che voterò a favore di questo articolo senza proporre alcuna modifica, soprattutto perchè tali norme si riferiscono a situazioni che hanno avuto ormai la loro definizione. Desidero tuttavia esprimere una riserva, in quanto non approvo affatto il sistema di dividere, per la valutazione delle responsabilità, i funzionari dello Stato in due categorie, quella di coloro che hanno un grado superiore al 5° e quella di coloro che hanno un grado inferiore. Tale distinzione è offensiva per i funzionari poichè pare quasi partire dalla presunzione che i funzionari di grado inferiore al quarto abbiano agito senza consapevolezza delle loro azioni e delle loro responsabilità, mentre coscientemente avrebbero agito solo i funzionari di grado superiore al quinto.

Contro codesto criterio, che ha ispirato tutti i provvedimenti epurativi, compresi quelli che hanno chiuso l'ultima fase di questo doloroso periodo della storia italiana, desidero, anche in questa sede, riaffermare il mio dissenso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la seguente parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame, relativa fra l'altro alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48:

« Il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 1.* — Sono aggiunti i seguenti commi:  
« La sezione speciale del Consiglio di Stato per la epurazione, istituita dall'articolo 11 del

decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, cesserà di funzionare dopo la decisione dei ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48.

« I ricorsi proposti successivamente alla data suddetta saranno decisi dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la osservanza delle ordinarie norme di procedura ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo unico del disegno di legge in esame è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame, relativa alla modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48:

*Art. 2.* — È aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche ai dipendenti prosciolti in sede penale per amnistia, quando per gli stessi fatti non abbia avuto luogo per qualsiasi motivo il procedimento di epurazione. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del competente organo disciplinare ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo unico del disegno di legge in esame è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il senatore Bosco ha chiesto di parlare sull'articolo 6, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, di cui do lettura:

Art. 6.

*Provvedimenti di collocamento a riposo nei confronti dei dipendenti di grado superiore al 6°.*

Quando il provvedimento di collocamento a riposo, disposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257, ovvero dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 716, sia annullato per incompetenza ovvero per inosservanza di termini, il provvedimento stesso può essere nuovamente adottato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione presa entro il termine di

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

23ª RIUNIONE (18 ottobre 1950)

sessanta giorni dalla data del provvedimento di annullamento.

Se l'annullamento ha avuto luogo con decisione del Consiglio di Stato, il termine di sessanta giorni decorre dalla comunicazione della decisione stessa e, se la comunicazione è stata eseguita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine decorre dalla data stessa.

A coloro che sono collocati a riposo, ai sensi del comma primo, spetta, a decorrere dalla data del nuovo provvedimento, il trattamento economico stabilito per i dipendenti collocati a riposo in virtù delle disposizioni richiamate nell'anzidetto comma primo.

BOSCO. L'articolo 6 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, propone una questione di principio profondamente grave e degna di essere attentamente considerata. Nel primo comma di esso si dispone, infatti, che, qualora il provvedimento di collocamento a riposo sia annullato per inosservanza di termini, in questo caso, nonostante la decisione del Consiglio di Stato, al Consiglio dei Ministri è data la facoltà di adottare nuovamente il provvedimento. Questa norma rappresenta tale una ferita ai principi del nostro ordinamento giuridico, che addirittura io ritengo di riscontrare in essa una violazione del dettato costituzionale. In sostanza, con questa disposizione si violano i principi fissati nell'articolo 113 della Costituzione, che dichiara intangibile il diritto del cittadino di ricorrere contro gli atti amministrativi e quindi di ottenere l'attuazione del giudicato in base alla decisione dell'autorità adita.

Nel caso previsto in quest'articolo, la autorità politica si sovrappone al giudicato della autorità giurisdizionale poichè, nonostante l'annullamento, deliberato dal Consiglio di Stato, il Governo ha facoltà di adottare nuovamente il provvedimento annullato. Anche ammettendo che ciò possa verificarsi soltanto nel caso di annullamento per inosservanza di termini, è certo che l'attribuzione di tale facoltà al Consiglio dei Ministri rappresenta sempre una violazione del principio della *res iudicata*.

RIZZO GIAMBATTISTA. Confesso che anche io ero rimasto impressionato dall'articolo 6, per le considerazioni che sono state esposte dal senatore Bosco; ma questa mia

impressione sfavorevole, se non annullata, si è tuttavia attenuata quando ho considerato particolarmente le due ipotesi previste dall'articolo 6 stesso.

La prima ipotesi è che il provvedimento di collocamento a riposo sia annullato per incompetenza. Ora, nel nostro ordinamento giuridico in questo caso l'autorità competente può sempre provvedere; nè con ciò viola il pronunciato del supremo organo di giurisdizione amministrativa. L'articolo 6 prevede anzi, nel caso specifico che stiamo considerando, una limitazione a favore del privato, poichè impone che il nuovo provvedimento di collocamento a riposo sia adottato in un termine prefissato, che è quello di sessanta giorni.

Confesso invece che i miei dubbi sussistono per quanto riguarda l'annullamento del provvedimento di collocamento a riposo per inosservanza di termini; e a questo proposito io dovrei in sostanza ripetere quello che ha detto il senatore Bosco e concludere come egli ha concluso, cioè affermando che, se il relatore ci assicurerà che si tratta di una questione sostanzialmente esaurita, noi non insisteremo nella nostra opposizione, pur rilevando l'opportunità che resti agli atti che la Commissione ha visto la questione e si è preoccupata di essa anche in relazione con la nostra Costituzione, ma non ha ritenuto di modificare l'articolo per quelle ragioni di opportunità che il relatore vorrà esporci.

RICCIO, *relatore*. Posso senz'altro dichiarare che si tratta di provvedimenti ormai esauriti. La facoltà concessa al Consiglio dei Ministri di adottare nuovamente provvedimenti annullati per inosservanza di termini era prevista dai decreti legislativi precedenti esclusivamente per consentire al Consiglio dei Ministri di riprendere in esame i provvedimenti stessi. Praticamente si trattava di un sistema — si tenga presente che allora, cioè nel 1944-45, non vigeva ancora la Costituzione — congegnato in maniera da permettere all'esecutivo di dare un giudizio definitivo sulla possibilità di lasciare al suo posto un impiegato. Questo giudizio discrezionale, contro cui non vi era possibilità di ricorso, rappresentava senza dubbio un giudicato politico, ma era cosa rispondente ai tempi e alle circostanze. Poichè il provvedimento, per non

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

23ª RIUNIONE (18 ottobre 1950)

incorrere nell'annullamento, doveva essere preso entro un determinato termine, la legge volle prevenire la malizia di qualche capo responsabile dell'Amministrazione dello Stato, il quale prendesse il provvedimento soltanto dopo la scadenza del termine, onde consentire a taluno di sfuggire alla norma punitiva. Per garantirsi contro questo pericolo, la legge prevede la rimessione in termini attraverso un organo di maggiore sicurezza e garanzia per il giudizio, quale il Consiglio dei Ministri, in luogo di una singola amministrazione dello Stato.

In ogni modo, ripeto, si tratta di procedimenti esauriti, per cui non credo sia oggi opportuno soffermarsi ad indagare se il principio possa o non possa essere accettato e se sia in conformità o meno con la norma costituzionale.

**PRESIDENTE.** Ricordo che all'articolo 6, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, il relatore, senatore Riccio, ha proposto di aggiungere, fra il secondo e il terzo comma, un comma così concepito: « Contro il provvedimento di collocamento a riposo, disposto ai sensi dei due decreti legislativi richiamati nella prima parte del presente articolo, nonché contro il provvedimento che decide sulla opposizione relativa, è sempre ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, da proporsi nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge: e lo stesso ricorso giurisdizionale, nei sessanta giorni dalla data della comunicazione, è sempre ammesso contro l'eventuale nuovo provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri ».

**RICCIO, relatore.** L'emendamento da me proposto tende a sanare una situazione, che già intendeva disciplinare il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, il quale parlava genericamente di decisione del Consiglio di Stato, senza tuttavia fissare i termini e la procedura per il ricorso al Consiglio di Stato stesso. Per quanto riguarda il provvedimento che decide sulla opposizione relativa al provvedimento di collocamento a riposo, si possono richiamare i decreti del gennaio e del giugno 1946, che hanno concesso la facoltà dell'opposizione, sempre in via amministrativa, al Consiglio dei Ministri e al Presidente del Consiglio dei Mini-

stri. Infine, faccio rilevare che l'emendamento prevede il doppio termine di ricorso contro il primo provvedimento e contro il provvedimento con il quale si fosse rigettata l'opposizione amministrativa. Restano così salve le garanzie giurisdizionali previste dall'articolo 113 della Costituzione.

**RIZZO GIAMBATTISTA.** Desidero richiamare l'attenzione del relatore, senatore Riccio, sui motivi che possono averlo indotto a presentare questo emendamento; vorrei, cioè, sapere se esso tenda a risolvere qualche dubbio o difficoltà che si sia presentata in sede di attuazione della legge. Se ciò non fosse, dovrei osservare che, secondo la norma della Costituzione, rispetto ai provvedimenti amministrativi, è sempre ammesso nei termini normali il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

**RICCIO, relatore.** Con i decreti legislativi 11 ottobre 1944, n. 257, e 9 novembre 1945, n. 716, non veniva fissato il termine per poter presentare ricorso, nemmeno in via amministrativa.

Tali termini vennero successivamente fissati, con i decreti del 1946. In conseguenza, vi sono parecchi funzionari i quali, quando furono collocati a riposo, non poterono presentare ricorso al Consiglio di Stato, in quanto la legge non concedeva loro tale facoltà, mentre i ricorsi di coloro, i quali avevano arbitrariamente adito il supremo consesso amministrativo, ebbero il crisma della validità dalla legge sopraggiunta, la quale li trovò ancora pendenti presso il Consiglio di Stato. Ciò ha provocato una disparità di condizioni tra coloro che osservarono la legge a quell'epoca e coloro che viceversa presentarono ricorso, disparità a cui intende riparare l'emendamento da me proposto.

**RIZZO GIAMBATTISTA.** Dopo i chiarimenti del relatore, senatore Riccio, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento proposto all'articolo 6 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, dal relatore, senatore Riccio, emendamento di cui già è stata data lettura.

Chi approva l'emendamento suddetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

23ª RIUNIONE (18 ottobre 1950)

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, credo che sia da considerare proprio in sede di ratifica del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, una situazione che è stata più volte prospettata, sia in sede amministrativa, sia in sede parlamentare, senza che abbia mai trovato una soluzione conforme a giustizia ed equità.

Intendo riferirmi alla situazione di coloro che vennero allontanati dall'impiego attraverso provvedimenti di licenziamento che, apparentemente fondati su motivi di riduzione di personale o su altre fittizie cause, dissimulavano in effetti uno scopo epurativo, e alla situazione di alcuni alti funzionari dello Stato che, dopo il 25 luglio 1943, ritennero di dover agevolare l'opera del Governo democratico, mettendo a disposizione il loro ufficio e il cui collocamento a riposo avvenne quindi a loro domanda. Contro questi funzionari non è stato mai aperto alcun procedimento epurativo. Essi non sono stati nemmeno compresi nelle disposizioni del decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257, con cui fu data al Governo la facoltà di collocare a riposo, anche in seguito a loro domanda, i dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi, accordando ad essi uno speciale trattamento economico, e cioè la corresponsione, per non oltre quattro anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, di un assegno pari alla differenza tra lo stipendio percepito al momento del collocamento a riposo e la pensione liquidata.

Successivamente, come lo stesso decreto legislativo che noi andiamo esaminando comprova, l'epurazione è stata a mano a mano mitigata. Rimedi di legge sono stati offerti agli interessati, i quali, in gran parte, sia attraverso quella opposizione (che era stata prevista) innanzi al Consiglio dei Ministri, sia a mezzo dei ricorsi giurisdizionali, hanno potuto vedere esaminata con maggiore ponderazione la loro situazione, e hanno potuto quindi beneficiare in concreto dei rimedi di legge, così come potranno ancora beneficiare del decreto legislativo sottoposto ora alla nostra ratifica.

La questione di cui vi parlo, come vi ho detto, ha sollevato parecchie volte l'attenzione del Governo e del Parlamento; ed io ho sotto gli occhi una circolare della Presidenza del Consiglio in cui la questione viene posta nei

suoi netti termini e si ricorda anche che la Commissione legislativa dell'Assemblea costituente era arrivata in proposito ad una espressa raccomandazione al Governo. Ho altresì sotto gli occhi la risposta che il Governo ha dato ad una interrogazione ad esso rivolta nell'altro ramo del Parlamento, in cui si dice che « il problema non viene considerato chiuso. Il Governo ritiene che debba essere esaminato in sede di ratifica del citato decreto legislativo », che è proprio il decreto legislativo che noi stiamo esaminando.

Ora io ritengo, come vi ho detto all'inizio, che sia motivi di giustizia, sia motivi di equità impongano di parificare, senza alcuna differenza, la condizione di quei funzionari dello Stato ai funzionari dello Stato che sono contemplati nel decreto legislativo che è sottoposto alla nostra ratifica, per cui propongo un articolo 6-*bis*, così concepito: « I dipendenti dello Stato appartenenti alle prime quattro categorie del personale statale, i quali siano stati collocati a riposo in seguito a domanda presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257, ma dopo il 25 luglio 1943, possono presentare domanda per essere riammessi in servizio purchè non si trovino nelle condizioni previste nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *g*), dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702. Sulla domanda che, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il termine di giorni trenta dalla entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di riammissione in servizio, può farsi luogo alla applicazione delle norme dei commi quinto e sesto dell'articolo 2. Il provvedimento di riammissione in servizio ovvero il trattamento economico di cui al comma terzo dell'articolo sesto decorre dalla data del precedente provvedimento di collocamento a riposo. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo, secondo gli ordinamenti ad essi applicabili, osservate le disposizioni del comma settimo dell'articolo 2. Qualora la domanda non sia accolta, al richie-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

23ª RIUNIONE (18 ottobre 1950)

dente è esteso il trattamento economico stabilito per coloro che sono stati collocati a riposo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257 ».

**MASTINO.** Ho seguito con attenzione le argomentazioni svolte dal senatore Rizzo Giambattista a sostegno della sua proposta. Egli accenna a due ipotesi, comprensive di molti casi. Anzitutto egli raffigura l'ipotesi in cui il collocamento a riposo in seguito a domanda abbia mascherato una specie di arbitrio: in questo caso io comprenderei che debba essere rimessa in termini la possibilità di una istanza, di un ricorso da parte del dipendente ingiustamente colpito. Ma la proposta del senatore Rizzo Giambattista si riferisce anche a coloro i quali hanno creduto di andare incontro alle esigenze dell'Amministrazione, ponendo a disposizione il loro ufficio. Allora io mi chiedo se la proposta in questione miri a favorire indiscriminatamente tutti costoro, qualunque sia stata la ragione che li abbia indotti a presentare la domanda per essere collocati a riposo. In tal caso l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Rizzo Giambattista non mi sembrerebbe in alcun modo ammissibile in quanto vi può essere taluno che abbia chiesto il collocamento a riposo, liberamente, per ragioni del tutto personali: a costui, trascorso ormai un certo numero di anni, verremmo a concedere, con una facilità veramente eccessiva, la facoltà di presentare una domanda di riammissione in servizio, con tutte le conseguenze, anche di ordine finanziario, che si verifiche-rebbero in caso di accoglimento della domanda stessa. Per questi motivi, ove non sia questo mio accenno frutto di incomprendimento, l'articolo 6-bis, proposto dal senatore Rizzo Giambattista, non mi sembra che possa essere accettato, a meno che lo stesso proponente non creda di presentare il suo emendamento in un testo diversamente formulato.

**BOSCO.** Io credo che le considerazioni del collega Mastino siano ragionevoli, nel senso che non è possibile aprire la porta, indiscriminatamente, a tutte le domande di riammissione in servizio; a mio parere, dovrebbero essere ammesse soltanto quelle che si riferiscano a provvedimenti di collocamento a riposo, i quali abbiano mascherato effettivamente un provvedimento epurativo. Che provvedimenti di tal

genere siano stati presi in molti casi, lo dimostra anche l'articolo 4 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, nel quale è detto che: « Nei riguardi dei dipendenti contemplati nell'articolo 1, per i quali cessa il procedimento di dispensa, e di quelli riassunti in servizio, ai sensi dell'articolo 2, l'Amministrazione ha facoltà di promuovere il giudizio disciplinare qualora i fatti per i quali fu pronunciata la dispensa ovvero fu il procedimento iniziato della dispensa stessa, costituiscono infrazione disciplinare ». Quindi, secondo l'articolo 4, caduto il procedimento epurativo, l'Amministrazione ha tuttavia sempre la facoltà di svolgere il procedimento disciplinare.

Il testo poi del secondo comma dell'articolo 4, il quale dice che: « Non si fa luogo al giudizio disciplinare se il dipendente, entro dieci giorni dalla data della contestazione degli addebiti, chiede di essere collocato a riposo », sottintendendo evidentemente una qualche forma di coartazione morale, in quanto ci si riferisce palesemente a un'ipotesi nella quale il collocamento a riposo non fu determinato da motivi personali. Occorre anche ricordare che, mentre si prospettava al dipendente la possibilità di un esito negativo del giudizio di epurazione, lo si minacciava altresì, qualora tale giudizio si fosse effettivamente concluso in modo a lui sfavorevole, di privarlo anche della pensione, dimodochè la domanda di collocamento a riposo liberava il funzionario sia dal rischio di una decisione sfavorevole sia dal rischio delle conseguenze economiche che essa avrebbe implicato. Così stando le cose, mi sembra che effettivamente si debba riconoscere che una coartazione morale si sia verificata e che, pertanto, la situazione di quei funzionari che l'abbiano subita debba essere favorevolmente considerata. È evidente, però, che la riammissione in servizio deve essere limitata solo ai casi di coartazione morale e debba essere inoltre subordinata ad una precisa dimostrazione che la domanda di collocamento a riposo fu dovuta esclusivamente a tale forma di vizio della volontà.

Si deve anche considerare che la proposta del senatore Rizzo Giambattista non prevede una riammissione in servizio *sic et simpliciter*, ma soltanto un diritto da parte del funzionario a domandare che la sua posizione venga riesaminata dall'Amministrazione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Apprezzo le considerazioni svolte dai senatori Mastino e Bosco, considerazioni che rispondono del resto allo spirito del mio intervento e della mia proposta di articolo aggiuntivo. Faccio rilevare che, nell'articolo 6-bis, vi è anzitutto una limitazione di tempo, poichè esso riguarda solo le situazioni che si sono maturate dopo il 25 luglio 1943, e prima dell'11 ottobre 1944: si tratta cioè, di situazioni che si sono maturate in un periodo di circa 15 mesi, nella prima parte del quale ancora la legislazione nazionale sull'epurazione non si era concretata e si applicavano procedure non perfettamente conformi al diritto costituito, per cui, attraverso procedimenti vari, di natura più o meno legale, si cercava di estromettere dall'Amministrazione i funzionari che si ritenevano maggiormente responsabili della politica del passato regime. Io stesso posso riferirvi che vi sono stati dei casi in cui, in base a pretesi bandi alleati, i quali avrebbero imposto l'eliminazione di tutti quei funzionari che avessero ricoperto determinate cariche, ad esempio, nei gabinetti ministeriali, il Ministro dell'epoca mandò a chiamare quei funzionari che avevano coperto quelle cariche e che si ritenevano più o meno compromessi, e si rivolse anche al loro spirito di comprensione e di lealtà verso lo Stato per invitarli a lasciare la carica che in quel momento ricoprivano.

Vi sono stati funzionari i quali hanno maggiormente sentito quest'esigenza o non hanno voluto che il loro nome fosse trascinato in polemiche che noi sappiamo quanto fossero ardenti, ed hanno lasciato il loro ufficio.

Altri funzionari resistettero, invece, a tali inviti e ben presto ebbero un riconoscimento con il decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257. Il rigore della legislazione sulla epurazione si è andato attenuando, per cui sia il Consiglio di Stato sia il Consiglio dei Ministri hanno riveduto numerosissimi casi giudicando con quei criteri di equità, che a mano a mano prendevano maggior vigore. Secondo il sistema previsto nel mio articolo aggiuntivo sulla domanda viene chiamato a pronunciarsi il Consiglio dei Ministri. Nella mia proposta si formulano due ipotesi: l'ipotesi in cui il Consiglio dei Ministri provveda favorevolmente e l'ipotesi invece in cui esso provveda sfavo-

revolmente. In questo ultimo caso, si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo, in cui si dice: « Qualora la domanda non sia accolta al richiedente è esteso il trattamento economico stabilito per coloro che sono stati collocati a riposo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257 ». In tal modo, la posizione di questi alti funzionari viene perfettamente equiparata alla posizione di coloro che, in base al primo provvedimento legislativo in materia, ebbero determinati benefici, sia pure di natura esclusivamente economica, per poter essere collocati a riposo.

Per questi motivi, mentre sono pronto ad esaminare tutte le eventuali proposte di modifica, che ritengo rispetteranno lo spirito da cui sono stato mosso nel proporre l'articolo 6-bis, credo che nell'articolo stesso ci sia già quanto basta per consentire un riesame della posizione di coloro che, come dice la circolare ministeriale, vennero allontanati dall'impiego attraverso licenziamenti che, apparentemente fondati su motivi di riduzione di personale o su altre fittizie cause, dissimulavano in effetti un scopo epurativo.

PARRI. Dichiaro di essere contrario all'articolo aggiuntivo del senatore Rizzo Giambattista, perchè esso riaprirebbe un capitolo ed un periodo della nostra storia ormai definitivamente chiusi. In sostanza, a parte eventuali sporadici casi, l'Amministrazione dello Stato agì opportunamente liberandosi di quegli elementi i quali, indipendentemente dalla loro personale responsabilità, erano tuttavia gli esponenti di una situazione e di una mentalità non più accettabili per lo Stato che si veniva ricostituendo. Riaprire ora questa questione, con tutte le infinite complicazioni che ciò apporterebbe, con procedimenti di prova che praticamente sarebbero impossibili o che si presterebbero ad una infinità di capziose dimostrazioni, a me pare pericoloso, imprudente e in fondo, da un punto di vista generale, anche ingiusto. Per questi motivi, ritengo che l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Rizzo Giambattista debba essere respinto.

GASPAROTTO. Dichiaro di associarmi a quanto ha testè dichiarato il senatore Parri.

RICCIO, *relatore*. Il problema sollevato dal senatore Rizzo Giambattista non è nuovo:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

23ª RIUNIONE (18 ottobre 1950)

si tratta del cosiddetto problema della epurazione larvata, problema che fu sollevato già in sede di Costituente, quando si esaminò il decreto legislativo che noi stiamo oggi discutendo per la ratifica. Dopo un prolungato dibattito, fu esclusa la possibilità, riproposta oggi dal senatore Rizzo Giambattista, proprio per le ragioni alle quali ha accennato il senatore Mastino, la impossibilità di riammettere cioè in servizio coloro che se ne allontanarono di loro spontanea volontà. Occorre, infatti, considerare che coloro i quali furono collocati a riposo a loro richiesta, poterono essere indotti a far ciò anche da motivi diversi da quello della paura della minaccia di un provvedimento epurativo: la loro domanda fu forse presentata per i motivi più vari, quali l'interesse personale, il timore di un provvedimento disciplinare, perfino l'aver commesso dei brogli a danno dello Stato e dei cittadini. Ed è rilevante il fatto che quando la legge ha dato a questi individui la possibilità di affrontare un giudizio o di sottrarsi, costoro preferirono la seconda strada. La legge, infatti, proprio all'articolo 4 del decreto legislativo, 7 febbraio 1948, n. 48, al quale già il senatore Bosco ha fatto riferimento, dice che: « Non si fa luogo al giudizio disciplinare se il dipendente, entro dieci giorni dalla data della contestazione degli addebiti, chiede di essere collocato a riposo »: in tale articolo, cioè, è previsto proprio il caso di coloro che hanno ritenuto, non sappiamo per quali specifici motivi, di non affrontare il giudizio disciplinare, preferendo sfuggire ad esso. Tra l'altro, non bisogna dimenticare che a costoro sono state fatte condizioni economiche estremamente vantaggiose.

Vogliamo noi, a distanza di tanto tempo, riaprire questi casi, ritornare su di essi, con tutte quelle complicazioni che si possono facilmente prevedere? Vero è che gli interessati beneficerebbero di un clima di giudizio molto diverso da quello nel quale essi si indussero a presentare la domanda di collocamento a riposo, ma allora troppe obiezioni si potrebbero avanzare: ad esempio, quante prove e documenti allora esistenti e ad essi sfavorevoli sono oggi scomparsi?

Per questi motivi, a me pare che, nella maniera troppo generica nella quale è redatto, per

la inevitabile estensione a casi di volontarie dimissioni causate da motivi strettamente personali, e infine per il fatto che riaprirebbe delle procedure le quali volontariamente dagli interessati sono state evitate, l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Rizzo Giambattista non possa essere accettato. Rilevo anche che un'eventuale approvazione porrebbe inevitabilmente in imbarazzo l'Amministrazione dello Stato.

Quanto alla circolare della Presidenza del Consiglio citata dal senatore Rizzo Giambattista, osservo che essa non riguardava i provvedimenti di allontanamento dal servizio su domanda, ma i licenziamenti, e pertanto essa poteva essere, ovviamente, applicata ai casi di allontanamento su domanda.

Circa, poi, la risposta data dalla Presidenza del Consiglio ad un'interrogazione rivolta ad essa alla Camera dei deputati, nella quale si diceva che il problema sarebbe stato preso in considerazione in sede di ratifica del decreto legislativo che stiamo esaminando, rilevo che, anche nell'ambito così indicato del riesame del problema, non è opportuno apportare degli emendamenti la cui proposizione semmai sarebbe stato compito del Governo. Il quale, d'altronde, a parte che non ha creduto nemmeno in questa sede di proporla, potrà sempre esaminare i casi specifici, che si limitano ad una ventina — vedere, cioè, se fra essi ve ne siano alcuni in cui si possa parlare veramente di coartazione o quanto meno di eccessiva prudenza da parte dell'interessato; e, qualora questa ipotesi si rivelasse corrispondente alla realtà, il Governo stesso potrebbe presentare un provvedimento legislativo per il richiamo in servizio di quei funzionari che ne siano stati allontanati senza fondamento. In ogni modo mi sembrerebbe quanto mai inopportuno approvare ora, in questa sede, un emendamento che scompaginerebbe un ordinamento già attuato.

Mi si consenta infine di aprire qui una parentesi per rispondere ad una osservazione del senatore Bosco, il quale ha affermato che la distinzione tra due categorie di funzionari, superiori e inferiori al grado 5º, dal punto di vista di una valutazione della responsabilità, è infondata. Faccio notare che in tale valutazione non ci si può limitare a tener conto di

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

23ª RIUNIONE (18 ottobre 1950)

una responsabilità individuale, livellata, ma occorre altresì considerare — essendoci anche una valutazione politica — il danno procurato, che evidentemente è stato maggiore quanto più alto era il grado della gerarchia di colui che tale danno ha arrecato, non solo perchè costui avrebbe dovuto essere di esempio ai suoi sottoposti, ma anche perchè aveva maggiori possibilità di nuocere. Sotto questo profilo non mi pare infondata la distinzione prevista dalla legge tra i funzionari di grado superiore al 5° e quelli di grado inferiore. Il fine della legge era evidentemente quello di non far subire l'epurazione ai cosiddetti « stracci ». Che l'epurazione non si sia svolta perfettamente, è una recriminazione che tutti possiamo fare e che dipende dagli uomini come dalle circostanze; comunque non mi sembra questa la sede opportuna per fare un processo all'epurazione.

**RIZZO GIAMBATTISTA.** Desidero solo dare un ulteriore chiarimento: nel momento in cui i funzionari, ai quali si riferisce la mia proposta di articolo aggiuntivo, furono collocati a riposo non esisteva un procedimento epurativo a cui essi volontariamente potessero sottomettersi o sottrarsi.

A parte questa considerazione di merito, debbo constatare che la Commissione è divisa, perchè vi è stato chi si è manifestato contrario al mio emendamento e chi viceversa ha espresso parere favorevole, eventualmente subordinando il suo voto ad una diversa formulazione della mia proposta.

Ora, io torno a far presente la dichiarazione del Governo in risposta alla interrogazione a cui ho già avuto occasione di riferirmi. Il Governo in quella occasione affermò che: « il problema continua ad essere oggetto della più viva attenzione. Il Governo si riserva di precisare il suo pensiero in sede di ratifica del citato decreto legislativo », cioè del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48. Poichè non vedo presente il rappresentante del Governo, ritengo opportuno, trattandosi di questione attinente alla organizzazione dello Stato nell'attività delicatissima dei suoi funzionari superiori, che il Governo sia presente ed esponga la sua opinione sull'argomento.

Preghevi, pertanto, il Presidente della Commissione di sospendere la discussione sulla

mia proposta di emendamento, e di invitare il Sottosegretario d' Stato alla Presidenza del Consiglio ad intervenire alla prossima riunione della Commissione per esporre l'avviso del Governo sull'emendamento da me proposto.

**RICCIO, relatore.** Osservo che il decreto legislativo sottoposto al nostro esame è già stato ratificato dalla competente Commissione della Camera dei deputati. Se il Governo pertanto intendeva esprimere un suo parere in materia e proporre un emendamento avrebbe già avuto la possibilità di farlo. Penso, quindi, che non sia opportuno sospendere la discussione del disegno di legge in esame. Eventualmente il Presidente della Commissione potrà trasmettere la richiesta del senatore Rizzo Giambattista al Governo perchè esso voglia riesaminare la questione. Ritengo che noi non possiamo prenderci la responsabilità, in questa sede, di congegnare una norma che, sia pure prevista per un ristretto numero di interessati, abbraccia un vasto numero di casi. Penso che sia invece opportuno lasciare semmai al Governo l'iniziativa di una proposta del genere.

**RIZZO GIAMBATTISTA.** Non posso accedere alle argomentazioni del relatore. Ritengo che sia opportuno comunicare il mio emendamento al Governo perchè esprima la sua opinione in proposito, ma non posso ammettere che il mio emendamento, il quale viene proposto nella sede e nel momento opportuno, cioè in sede di ratifica del decreto legislativo 7 ottobre 1948, n. 48, debba trasformarsi in una iniziativa legislativa governativa o parlamentare. Insisto, quindi, nella mia richiesta di sospensiva.

**GASPAROTTO.** Penso che si debba proseguire senz'altro nella discussione e nella votazione dell'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista. Non si tratta, a mio parere, di questione tanto grave da richiedere l'intervento del Governo, intervento che, se richiesto ad ogni menomo inciampo, finirebbe col ritardare enormemente i nostri lavori. D'altra parte, anche dal punto di vista di una considerazione di merito, ritengo che l'emendamento del senatore Rizzo Giambattista non possa essere accettato, perchè esso potrebbe facilmente apparire come un'ennesima prova di eccessiva indulgenza verso quei

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

23ª RIUNIONE (18 ottobre 1950)

responsabili del passato regime, i quali già tentano di rialzare la testa con inqualificabile sfrontatezza. Non si deve dimenticare che una eccessiva mitezza nei riguardi di costoro non potrebbe, alla fine, non essere definita colpevole.

ASQUINI. Che vi siano nell'Amministrazione dello Stato funzionari poco meritevoli per aver collaborato con i fascisti e con l'invasore, è cosa purtroppo risaputa, ma che noi dobbiamo agevolare la riammissione in servizio di quel personale che, a sua richiesta, se ne è allontanato, mi pare costituisca veramente un assurdo. Sulla questione non mi sembra vi possano essere dubbi, nè che occorran ulteriori chiarimenti. In proposito sono state manifestate idee ben precise e nette, e quindi non mi pare che sia necessario l'intervento del Governo, dal momento che, anche qualora il Governo manifestasse diverso avviso, la nostra opinione è così fondata che non credo possa essere modificata dalle eventuali dichiarazioni del Governo.

Per questi motivi sono del parere che si possa senz'altro procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Rizzo Giambattista.

PRESIDENTE. Domando al senatore Rizzo Giambattista se insiste nella sua richiesta di sospensione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Dichiaro di insistere.

PRESIDENTE. Dal momento che il senatore Rizzo Giambattista non intende recedere dalla sua richiesta di sospensiva, ritengo che non sia opportuno continuare la discussione dell'articolo 6-bis proposto dallo stesso senatore Rizzo Giambattista senza l'intervento del rappresentante del Governo. Pertanto, se non si fanno altre osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata.

*(Così rimane stabilito).*

La riunione termina alle ore 12.